



Associazione Italiana Organizzatori di Matrimoni

STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI ORGANIZZATORI DI MATRIMONI A.I.O.M.

Art. 1 – DENOMINAZIONE E ADESIONE A CONFCOMMERCIO PROFESSIONI

1. L'Associazione Italiana degli Organizzatori di Matrimoni – A.I.O.M. di seguito denominata Associazione, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

2. L'Associazione aderisce a Confcommercio Professioni, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali.

3. L'Associazione si impegna altresì:

- ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di Confcommercio Professioni nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto dallo Statuto;
- ad accettare le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste dallo Statuto di Confcommercio Professioni;
- ad accettare il versamento della propria quota associativa a Confcommercio Professioni mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di Confcommercio Professioni;
- a riconoscere ed accettare le regole di Confcommercio Professioni, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione Confcommercio-Professioni.

4. L'Associazione si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

5. L'Associazione adotta il codice etico della Confederazione Confcommercio-Imprese per l'Italia come recepito da Confcommercio Professioni che, allegato al presente statuto, ispira e vincola il comportamento di ogni socio e di ogni componente del sistema territoriale.

Art. 2 SEDE SOCIALE, DURATA E SEDI TERRITORIALI

1. L'Associazione ha sede in----- ed ha durata illimitata.

2. L'Associazione è presente a livello provinciale e regionale nell'ambito delle Organizzazioni territoriali di Confcommercio-Imprese per l'Italia ove è costituita una organizzazione di Confcommercio Professioni.

Art. 3 - ADESIONE AD ALTRI ORGANISMI

Nell'ambito dei propri fini potrà promuovere e/o aderire ad altri organismi nazionali, comunitari ed extracomunitari che si prefiggono scopi simili e comunque non in contrasto con quelli dell'Associazione e di Confcommercio Professioni

Art. 4 - SCOPO SOCIALE

1. L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge 4/2013 ed intende:

- 1) ai fini della tutela dei consumatori rilasciare gli attestati ai propri iscritti che esercitano a vario titolo la professione di organizzatori di matrimonio di cui all'art. 7 della medesima legge 4/2013

- 2) rappresentare la categoria professionale degli organizzatori di matrimoni nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economico-sociali, politiche, sindacali nazionali, internazionali e dell'Unione Europea;
 - 3). promuovere nella società civile e presso gli imprenditori, uno spirito di mutua collaborazione e assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse umane, economiche e imprenditoriali nel settore dell'organizzazione matrimoni ed eventi e comunque nei settori dell'organizzazione in genere e fornitura servizi complementari e/o inerenti;
 - 4). favorire lo sviluppo professionale ed imprenditoriale degli associati, promuovere azioni di proposta legislativa al fine di tutelare i diritti e gli interessi della categoria;
 - 5). garantire l'utente finale attraverso l'effettiva osservanza del codice deontologico che dovrà rispettare ed adeguarsi alle prescrizioni legislative nazionali e comunitarie riguardanti la professione;
 - 6) promuovere e/o partecipare a organismi per la risoluzione alternativa delle dispute, ovvero per l'arbitrato e la mediazione di controversie, oltre che inerenti a problemi deontologici riguardo gli organizzatori di matrimoni professionisti comunque nei settori dell'organizzazione in genere e fornitura servizi complementari e/o inerenti;
2. Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva, l'Associazione potrà:
- a. promuovere ed intensificare le relazioni economiche e culturali fra gli associati, ivi compreso lo sviluppo della cultura professionale, nonché stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze e i problemi degli stessi;
 - b. svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati; stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte su problemi economici e sociali riguardanti il settore dell'organizzazione matrimonio ed eventi;
 - c. favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali, anche al fine di incrementare le opportunità di occupazione;
 - d. divenire interlocutore privilegiato del mondo economico, stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri, organismi di vigilanza;
 - e. raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni di interesse nazionale ed internazionali, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;
 - f. organizzare attività promozionali e fieristiche;
 - g. sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;
 - h. stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell'Associazione e dei soci;
 - i. promuovere l'offerta ai soci, anche per il tramite delle Organizzazioni territoriali di "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e delle società ad esse collegate, di servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa finanziaria, gestionale, organizzativa e ogni altro servizio che rientri negli interessi dell'Associazione e dei soci;
 - j. promuovere la certificazione delle competenze e la formazione permanente dei propri soci per facilitare e assistere lo sviluppo della professionalità, l'avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori;
 - k. svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare;
- 4.9 L' Associazione potrà compiere ogni e qualsiasi attività od operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi purché non in contrasto con le normative vigenti.

Art. 5 - ADESIONE ED INQUADRAMENTO DEGLI ASSOCIATI

1. Possono aderire all'Associazione in qualità di Soci Ordinari (effettivi):

a) gli operatori che svolgono la professione di organizzatori di matrimonio iscritti ai gruppi AIOM costituiti presso le Organizzazioni provinciali di carattere generale aderenti a "Confcommercio Professioni"

b) gli operatori che svolgono la propria attività in una provincia ove non sia stata costituita la sede dell'Associazione ma vi sia la struttura organizzativa di Confcommercio Professioni cui sono iscritti.

2. Possono aderire all'Associazione secondo modalità e condizioni deliberate dal Consiglio Nazionale, in qualità di Soci sostenitori, le imprese che svolgono attività a vario titolo, diverse dal wedding planning, nel settore dei matrimoni associate alle Organizzazioni provinciali di carattere generale aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", che intendono aderire direttamente anche all'Associazione;

3. Sono soci onorari Organizzazioni, Enti e Istituzioni che si prefiggono fini simili e comunque in armonia con quelli dell'Associazione.

4. L'adesione all'Associazione o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale dell'Associazione, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati di Confcommercio professioni.

5. I Soci ordinari e sostenitori che non siano in regola con il versamento delle quote associative, anche integrative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso l'Associazione, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. E' fatto divieto ai soci di cui al comma 1 di appartenere ad altri Organismi sindacali aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite dall'Associazione.

6. Ciascun professionista che entra a far parte dell'Associazione, attraverso l'adesione ad una delle proprie componenti associative, è tenuto al versamento delle quote di contribuzione, anche integrative, secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito dal presente Statuto e dallo Statuto di Confcommercio Professioni,

7. Come per gli altri livelli del sistema confederale, l'Associazione si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi degli operatori rappresentati-

8. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione all'Associazione o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'associato nella categoria Confcommercio Professioni e nel livello territoriale corrispondente, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento dei soci dell'Associazione costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

9. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale e categoriale degli operatori rappresentati, l'Associazione e Confcommercio Professioni potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra l'Associazione e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

Art. 6 - QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Le modalità per l'ammissione dei soci vengono stabilite sulla base della deliberazione del Consiglio Direttivo di AIOM e dei competenti organi dei sindacati o associazioni territoriali aderenti ad AIOM e costituiti ed operanti nell'ambito delle Organizzazioni territoriali di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" che determinano oltre che l'importo delle quote anche la loro periodicità eventualmente definendo, su proposta del Presidente, uno "specifico Regolamento". Possono essere stabilite quote differenziate per le eventuali diverse categorie di soci. E' facoltà del Consiglio Direttivo stabilire un livello minimo per le quote associative di ingresso per i nuovi soci.
2. Il Consiglio Direttivo può istituire contributi straordinari per realizzare o finanziare specifiche iniziative, purché regolarmente approvati dall'assemblea dei soci.

Art. 7 – ADESIONE : modalità e condizioni

1. Per acquisire la qualifica di Socio effettivo gli aventi diritto devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal Presidente dell'Associazione richiedente. Sulla domanda delibera il Consiglio Nazionale entro 90 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
2. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 30 giorni. La mancata notifica entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la delibera del Consiglio Nazionale è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Proviviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
4. L'adesione impegna il Socio, effettivo o sostenitore, a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno solare, con inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data di adesione.
5. L'adesione di cui al precedente comma si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal Socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso. Il recesso non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti di AIOM
6. I Sindacati territoriali, ai fini di un adeguato coordinamento e di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del presente Statuto, comunicano all'Associazione il numero dei propri associati, versando per i suddetti iscritti i relativi contributi, anche integrativi, ai fini e secondo le modalità previste dal presente Statuto.
7. Per acquisire la qualifica di Socio sostenitore, i soggetti di cui all'art. 5 comma 2 devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante, indicando anche l'attività esercitata, al Presidente dell'Associazione, che la sottoporrà al parere del Consiglio Nazionale.
8. Il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Nazionale, può agire giudizialmente nei confronti dei Soci morosi, sia effettivi che sostenitori.
9. La posizione di iscritto ai diversi livelli del sistema associativo dell'Associazione ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

Art. 8 – COMPOSIZIONE ORGANI ASSOCIATIVI

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, dell'Associazione sono:
 - a) operatori che esercitano l'attività nel settore dell'organizzazione di matrimoni, che fanno parte del sistema associativo dell'Associazione attraverso l'adesione ad una delle proprie componenti associative, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Associazione Italiana degli Organizzatori di Matrimoni – A.I.O.M.", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il versamento delle quote associative, anche integrative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso

l'Associazione o verso le proprie componenti associative provinciali;

b) Presidenti o legali rappresentanti delle diverse componenti associative provinciali che siano in regola con il versamento delle quote associative, anche integrative, in corso e/o pregresse, che non si trovino in posizione debitoria verso l'Associazione relativamente ai cinque esercizi precedenti l'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva. I suddetti legali rappresentanti devono comunque essere in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale.

2. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

3. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

Art. 9 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci in regola con i pagamenti hanno diritto a partecipare alle iniziative sociali. I soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto, il Codice Deontologico, i Regolamenti e quanto deliberato dall'assemblea, nonché di pagare puntualmente le quote ed i contributi sociali. Il socio ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni del domicilio dato all'atto dell'adesione, in difetto si riterranno comunque valide le comunicazioni inviate al domicilio risultante nel libro soci. Lo status di socio non è trasmissibile ad alcun titolo o ragione.

Art. 10 - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE, SOSPENSIONE

I soci potranno recedere dall'Associazione in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, ha effetto immediato e non costituisce diritto alla restituzione delle somme e/o delle quote versate. I soci receduti potranno essere riammessi con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso ovvero entro il termine stabilito dall'eventuale regolamento senza necessità di una nuova iscrizione. I soci cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per dimissioni ovvero perdita di uno dei requisiti che ne hanno motivato l'ammissione.

L'esclusione o sospensione può essere pronunciata, ed ha effetto immediato, dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

a) che non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che non rispettano gli obblighi di cui al precedente articolo 9 o comunque tengono comportamenti contrari allo Statuto, al Codice Deontologico ed alle norme regolamentari dell'Associazione;

b) risultano in mora nel versamento della quota associativa annuale di oltre tre mesi e non eseguono in tutto o in parte il versamento di ogni altra somma richiesta dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;

c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione per carica direttiva o specifici mandati o deleghe.

Il socio escluso potrà ricorrere contro tale provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione inviando il ricorso motivato a mezzo raccomandata AR al presidente dell'Associazione. L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione perde qualsiasi incarico o carica elettiva. L'eventuale riammissione non ha efficacia retroattiva.

Art. 11 - FONDO COMUNE

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Gli associati non potranno chiedere a qualsiasi titolo o per qualsivoglia motivo la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota di recesso.

Art. 12 - MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

- dalle quote sociali ordinarie, di ingresso e straordinarie;
- dalle quote una tantum richieste per il sostegno di specifiche iniziative;
- dai corrispettivi per gli eventuali servizi a domanda individuale;
- dai contributi in conto capitale di enti pubblici e/o privati, italiani e esteri;
- da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie;
- dai proventi delle iniziative sociali e attività previste dallo Statuto;
- dalle offerte dei Soci e di terzi per specifiche iniziative benefiche.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili.

Art. 13 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art.14 ORGANI SOCIALI

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Sono Organi con funzione di governo, il Consiglio Nazionale, il Presidente. Sono Organi con funzioni di controllo e garanzia il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

2. L'avviso di convocazione degli incontri degli Organi può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.

3. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 15 ASSEMBLEA: composizione e criteri di rappresentanza

1. L'Assemblea è composta:

- a. dai Presidenti o legali rappresentanti dei gruppi provinciali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
- b. dai Delegati degli operatori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), designati, di volta in volta, dalle rispettive Organizzazioni territoriali di carattere generale confederali tra i propri associati che svolgano l'attività di cui all'articolo 5, comma 1;
- c. dai Delegati degli operatori di cui all'articolo 5, comma 2, designati, di volta in volta, dalle rispettive Organizzazioni territoriali di carattere generale confederali tra i propri associati che svolgano l'attività di cui all'articolo 5, comma 2;

2. Il Presidente o legale rappresentante di un Gruppo provinciale, non in regola con i contributi, anche integrativi, dovuti all'Associazione relativi ai cinque esercizi precedenti l'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva non può partecipare ai lavori assembleari.

3. Il Presidente o legale rappresentante di un gruppo territoriale impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un membro del proprio Consiglio Direttivo, appositamente allo scopo delegato. In caso di Assemblea elettiva, il delegato di cui al precedente periodo non può in alcun modo essere eletto Presidente, nonché componente del Consiglio Nazionale, dell'Associazione.

4. Qualora, in corso di mandato, si proceda alla costituzione di gruppi territoriali dell'Associazione in Province ove non presenti, la posizione di componente degli Organi, collegiali e monocratici, federali dei Delegati di cui al precedente comma 1, lettera b), deve essere confermata dai Consigli, od Organi ad essi corrispondenti, dei neocostituiti gruppi territoriali, altrimenti sostituita di diritto dai Presidenti o legali rappresentanti degli stessi.

5. Ciascun Socio è rappresentato in Assemblea dal proprio legale rappresentante. Il legale rappresentante impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio sostenitore, appositamente allo scopo delegato.

6. Ciascun legale rappresentante, sia di Socio effettivo che di Socio sostenitore, non può essere portatore di più di due deleghe oltre alla propria.

Il versamento dei contributi, dovuti alla Associazione da parte dei Soci, effettivi e sostenitori, deve essere effettuato tassativamente entro i trenta giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea

ART. 16 CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente nazionale.

2. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un terzo dei componenti dell'Assemblea. In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare. Le convocazioni dovranno essere diramate a mezzo lettera o telefax o posta elettronica o pubblicazione per almeno 10 giorni sul sito web dell'associazione o altro mezzo di comunicazione, entro il decimo giorno antecedente quello stabilito per l'assemblea a tutti i componenti dell'Assemblea ed al domicilio risultante presso l'Associazione alla scadenza del mese precedente la data di invio delle convocazioni.

L'assemblea convocata in seduta ordinaria in particolare delibera sull'approvazione del bilancio e l'istituzione di eventuali quote straordinarie. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno. Qualora particolari esigenze lo richiedano l'approvazione potrà essere rinviata entro e non oltre il 30 Giugno. Il Presidente nazionale sottopone all'assemblea ordinaria per l'approvazione il progetto di bilancio, così come da lui predisposto unitamente alla relazione dell'eventuale collegio dei revisori dei conti. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede nazionale dell'Associazione durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

Gli eventuali avanzi di gestione dell'Associazione non destinati a riserve potranno essere devoluti dal Consiglio Direttivo per fini di assistenza e beneficenza. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'assemblea convocata in seduta ordinaria delibera sulla elezione dei membri del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti, sull'approvazione e le modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.

Le delibere dell'Assemblea dei Soci verranno trascritte in apposito verbale.

Per la validità delle assemblee ordinarie in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei componenti dell'Assemblea e le delibere saranno prese a maggioranza di voti. Nel caso di seconda convocazione l'assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia il numero dei componenti presenti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza semplice.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti, tanto in prima che in seconda convocazione, un numero di aventi diritto che disponga di almeno i 2/3 dei voti assembleari. Le delibere dell'assemblea straordinaria aventi per oggetto la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, le modifiche del presente Statuto, lo scioglimento o la proroga della durata dell'associazione, o disposizioni sul patrimonio dell'Associazione tanto in prima che in seconda convocazione, dovranno essere in ogni caso assunte con la maggioranza qualificata di almeno un quinto (1/5) dei componenti dell'Assemblea.

Le delibere dell'Assemblea dei Soci sono trascritte in apposito verbale.

L'assemblea ordinaria in particolare delibera sull'approvazione del bilancio e l'istituzione di eventuali quote straordinarie.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci tra gli associati con una anzianità di iscrizione nel libro soci non inferiore ad anni 2.

2. Si compone di un numero dispari di Consiglieri da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

3. Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo soltanto i soci in regola con gli artt. 5,6,7,8,9 del presente Statuto. La cessazione della qualità di socio comporta automaticamente la decadenza della carica di Consigliere Direttivo. Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio i componenti in carica possono provvedere alla nomina per cooptazione. I consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati. Venendo a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per procedere a nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

a) elegge al suo interno il Presidente nazionale dell'Associazione tra i membri del Consiglio Direttivo;

b) Individua, sulla base delle indicazioni fornite dall'assemblea dei soci, le strategie per il raggiungimento degli scopi sociali;

c) può istituire sedi secondarie di rappresentanza nello Stato Italiano ed anche al di fuori dello Stato Italiano;

d) stabilisce le modalità per l'ammissione dei soci e la periodicità del pagamento delle quote associative;

e) decide in ordine all'ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente Statuto e può delegare tale funzione ad organismi o persone opportunamente autorizzate;

f) decide in merito alla decadenza, all'esclusione, sospensione, riammissione, dei soci

g) delibera in merito all'adesione dell'Associazione ad altri enti o altri organismi nazionali e internazionali;

h) nomina gruppi di studio con funzioni esclusivamente consultive, nonché i componenti del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 21 e i coordinatori dei relativi gruppi di lavoro, per coadiuvare e coordinare i diversi settori di attività dell'Associazione. ;

i) all'occorrenza richiede al Presidente nazionale la stesura di una relazione semestrale sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria;

l) redige ed approva i regolamenti dell'associazione;

ART. 18 CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno;
- su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

2. La richiesta di convocazione deve essere inoltrata per iscritto al Presidente e deve indicare i

punti all'ordine del giorno, che devono essere pertinenti con l'attività dell'Associazione. Il Presidente fissa la data dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve essere diramato dal Presidente almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo lettera o telefax o posta elettronica o pubblicazione sul sito web dell'associazione o altro mezzo di comunicazione; soltanto in casi di particolare urgenza gravità o eccezionalità legati ad atti o fatti che possano generare danni rilevanti all'associazione, l'avviso di convocazione può essere diramato fino a un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Nel caso di impedimento del Presidente il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano per iscrizione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

3. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.
4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente nazionale.
5. Alle adunanze del consiglio partecipano senza diritto di voto:
 - i revisori dei conti, se nominati, che possono esprimere il loro parere, non vincolante, in ordine alla legittimità degli atti e delle proposte;
 - consulenti, professionisti o tecnici su invito del Presidente nazionale limitatamente alle materie e/o argomenti di loro competenza;
 - il Segretario Generale, se nominato, limitatamente alle materie e/o argomenti di sua competenza.Delle riunioni è redatto il verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta che può essere nominato anche soggetto diverso dai componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 19 - PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente nazionale viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera a) del presente Statuto. Può essere rieletto due sole volte consecutivamente. Presidente nazionale è investito dei più ampi poteri di direzione ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Ha il potere di firma per tutte le operazioni sociali, compresa la stipula di contratti, e la rappresentanza legale dell'Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio per essa e di nominare allo scopo avvocati e procuratori.
2. Il Presidente nazionale è munito di ogni più ampia facoltà sia per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci che del Consiglio Direttivo, sia con firma libera per l'ordinaria e straordinaria gestione dell'Associazione, compresa quella di delegare temporaneamente ad altri talune determinate funzioni.
3. Il Presidente nazionale ha facoltà di stipulare accordi e di partecipazione in associazioni o società per il perseguimento dello scopo sociale di AIOM.
4. Il Presidente nazionale nomina il Vice Presidente nazionale tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente nazionale sostituisce il Presidente nazionale in caso di impedimento grave.
5. Il Presidente nazionale ha altresì la facoltà di nominare un Segretario Generale che lo assiste e al quale può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o di talune categorie di atti. Ravvisandone la necessità può nominare un segretario.
6. Il Presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, propri poteri, fissandone i limiti e la durata temporale.
7. Il Presidente nazionale può approvare in via preventiva rimborsi spesa da corrispondere agli associati, per le attività pertinenti all'associazione, riservandosi in ogni caso la facoltà di decidere in merito all'effettivo pagamento dei rimborsi anche qualora questi siano già stati approvati sulla base delle risorse disponibili dell'Associazione.
8. Il Presidente entro il 31 ottobre di ogni anno presenta una relazione sull'andamento della

gestione al 30 giugno.

Art. 20 - SEGRETARIO GENERALE

Il Presidente nazionale può nominare, tra i non soci, un Segretario Generale, con le seguenti funzioni:

- a) opera nei limiti del mandato conferitogli dal Presidente;
- b) coadiuva il Presidente nazionale del quale attua le disposizioni;
- c) è responsabile della segreteria degli Organi, sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e servizi dell'Associazione compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento di essi;
- d) collabora alla gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione;
- e) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Presidente nazionale;
- f) assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e ai lavori dell'Assemblea dei soci.

Art. 21 - COMITATO ESECUTIVO

Il Presidente nazionale può nominare, anche tra i non soci, un Comitato Esecutivo, e ne determina i poteri all'atto dell'istituzione. Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri variabile con un minimo di tre. Ne fa parte di diritto il Presidente. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta dei suoi componenti.

Art. 22 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'assemblea potrà nominare un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere scelti anche tra i soci; almeno uno dei componenti, preferibilmente il Presidente, dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Rientra nei compiti dei revisori esaminare gli inventari, i bilanci ed i rendiconti annuali: di tale disamina relaziona all'assemblea ordinaria dei soci. I registri, la contabilità ed in generale tutti gli atti dell'assemblea devono essere loro sottoposti a semplice richiesta; in qualsiasi epoca possono procedere a verifica della cassa. I revisori in carica su richiesta del Presidente partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e all'assemblea dei soci. In caso di decesso o di dimissioni di uno dei revisori subentrerà il supplente più anziano in ordine di età.

Art. 23 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Tecnico Scientifico indirizza gli studi scientifici dell'Associazione, elabora gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci ed è composto da studiosi ed esperti, selezionati e nominati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, lettera h) dello Statuto.
2. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico sono Soci Ordinari o Sostenitori.
3. Il Comitato Scientifico può essere eventualmente organizzato in Gruppi di Lavoro su specifiche tematiche nell'ambito dell'Organizzazione di matrimoni e cerimonie definite ed approvate dal Consiglio Direttivo.
4. I membri del Comitato Tecnico Scientifico restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati e sono rieleggibili. I membri del Comitato Tecnico Scientifico decadono dalla nomina per delibera motivata del Consiglio Direttivo in caso di perdita dei requisiti.
5. I membri degli eventuali Gruppi di Lavoro del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, in base alle candidature ricevute ed a criteri di eccellenza definiti dal Consiglio Direttivo.
6. Ogni eventuale Gruppo di Lavoro è rappresentato da un Coordinatore, nominato dal Consiglio

Direttivo.

7. Il Coordinatore di ogni Gruppo di Lavoro del Comitato Tecnico Scientifico:

- a) ha la responsabilità di coordinare l'attività del suo Gruppo di Lavoro;
- b) tiene i rapporti con il Consiglio Direttivo;
- c) convoca le riunioni del suo Gruppo di Lavoro, almeno due volte all'anno;
- d) regola la discussione e le votazioni del suo Gruppo di Lavoro;

e) in caso di dimissioni o di altro impedimento del Coordinatore del Gruppo di Lavoro del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un nuovo Coordinatore del Gruppo di Lavoro.

9. Ogni eventuale Gruppo di Lavoro del Comitato Tecnico Scientifico delibera a maggioranza dei due terzi. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

Art. 24 - COLLEGI PERIFERICI E UFFICI DISTACCATI

Con deliberazione, il Consiglio Direttivo dell'Associazione può istituire, in via temporanea, ovunque delegazioni e uffici staccati. Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così nominato.

Al Consiglio Direttivo spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici staccati.

Art. 25 - DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

1. Presso l'Associazione tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 (cinque) anni.

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 26 - INCOMPATIBILITA'

1. Presso AIOM, la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Consiglio Direttivo nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Attraverso delibera motivata dell'Assemblea dei Soci, esclusivamente per i soggetti già membri di Consiglio Direttivo, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al precedente comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.

3. L'incompatibilità di cui al precedente comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto nonché a quella di Segretario Generale, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di AIOM.

4. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute ad AIOM.

Art. 27 - SCIOGLIMENTO

L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice Civile.

In caso di estinzione l'Assemblea dei Soci delibera in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 - GIUDIZIO ARBITRALE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie fra soci e fra questi e l'Associazione sono demandate al giudizio di tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti e il terzo, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo dai primi due. Nel caso di mancato accordo fra le parti, la nomina del terzo arbitro è delegata al Presidente del collegio dei revisori. Il collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedura.

Art. 29 CODICE DEONTOLOGICO

L'Associazione è regolata dal Codice deontologico che, debitamente firmato, al presente atto si allega sotto la lettera "A".

Art. 27 SPORTELLLO DEL CONSUMATORE

Ciascun sindacato o associazione territoriale di AIOM nell'ambito delle Organizzazioni territoriali di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", in forza di apposita delega di AIOM, è tenuto all'istituzione di apposito "Sportello del Cittadino-Consumatore" di cui all'art.2 comma 4 legge 4/2013 avente le competenze e la funzione per:

- a) fornire informazioni sulla professione di organizzatore di matrimoni e la sua funzione economica e sociale;
- b) fornire informazioni sull'attività e gli scopi dell'Associazione;
- c) fornire informazioni sulle regole deontologiche e sui requisiti e la formazione dei soci;
- d) fornire informazioni in merito alle qualità tecniche, alle garanzie prestate ed eventuali livelli di competenza ottenuti dai singoli associati;
- e) raccogliere eventuali doglianze verso gli associati e, nei limiti del possibile, dirimere eventuali controversie, azionando, qualora ne ricorrano i presupposti, azione disciplinare;
- f) favorire e promuovere la conciliazione in ogni possibile ambito, ivi comprese le materie di cui al Codice del Consumo.

L'associazione potrà istituire in alternativa uno Sportello unico a livello nazionale.

Art. 28 - RINVIO

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile, le leggi vigenti in materia ed il regolamento interno dell'associazione.